



ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI ITALIANI

***Guida pratica alle nuove regole per il
Passaporto delle piante***

- Come compilare il passaporto
- Formato grafico
- Tracciabilità
- RUOP
- Scadenze per quest'anno

Aggiornamento 7 Novembre 2019

Come va compilato il nuovo passaporto delle piante

In base al Regolamento 2016/2031 il nuovo passaporto delle piante sarà esteso a **tutte le piante** e avrà un formato unico per tutta la UE. Non cambia infatti il significato del passaporto il cui scopo sarà comunque quello di garantire la sanità dei materiali vegetali che circolano all'interno dell'Unione

- Il nuovo passaporto sarà uniforme per tutta l'Unione sia per la grafica che per i contenuti
- **Non saranno più previsti né il passaporto di sostituzione né il passaporto semplificato.**
- **Non è più previsto dal nuovo regolamento il registro dei passaporti**

Chi deve rilasciare il passaporto?

Il passaporto delle piante è emesso **dall'Operatore professionale**

- ✓ *“un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: impianto; riproduzione; produzione, includere la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; messa a disposizione sul mercato; immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione”.*

Esempi di operatori professionali (non esaustivo): agricoltori, vivaisti, ortofloro vivaisti, giardinieri paesaggisti, importatori, esportatori e rivenditori di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, grossisti, garden center, fioristi, ecc.

Il passaporto deve essere rilasciato **dall'Operatore Professionale** qualora vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati e pertanto sottoposti a passaporto PP o a passaporto-ZP, siano **ceduti** ad operatori professionali, o ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) tramite contratti **a distanza** o in caso di emissioni verso e in zone protette.

Eccezioni

Non è prescritto un passaporto fitosanitario-PP **unicamente nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati)** che acquistano vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per il proprio utilizzo (ovvero non a scopo professionale o industriale). Esenzione che non si applica alle emissioni di Passaporti verso e in Zone protette.

Chi è l'utente finale? Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 2016/2031/UE l'utilizzatore finale è la persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale.

Esempio: singoli individui e privati cittadini. Sono assimilati ad utenti finali anche i commercianti che vendono unicamente al dettaglio.

Dove apporre il passaporto

Il nuovo passaporto deve essere apposto su quella che è stata definita “unità di vendita”

- ✓ *“Per unità di vendita la più piccola unità commerciale o di altro tipo utilizzabile nella fase di commercializzazione che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto”* def del regolamento

Ergo: Il passaporto può essere applicato sia su una **singola** pianta così come su un **contenitore**, vassoio, cartone o carrello etc. *a scelta dell'operatore.*

In tutti casi non è previsto l'obbligo di un'etichetta sul singolo prodotto che compone l'unità di vendita.

A tal riguardo la scelta per motivi commerciali di applicare una etichetta specifica per ogni prodotto dell'unità di vendita, dovrà corrispondere ad una **contrattazione tra le parti**. Es. etichettatura singola pianta, incremento del prezzo finale del prodotto.

Come compilare il nuovo passaporto

La forma grafica del passaporto è stata definita dall'allegato parte A, B, C, D dell'atto di esecuzione 2017/2313 ([https://www.florovivaistiitaliani.it/wp-content/uploads/2019/09/Atto-di-esecuzione-2017-2313.it .pdf](https://www.florovivaistiitaliani.it/wp-content/uploads/2019/09/Atto-di-esecuzione-2017-2313.it.pdf)). Il formato del passaporto (dimensioni e disposizione delle informazioni) avrà una certa flessibilità per consentirne **l'adattabilità** ai diversi utilizzi (**Fig.1**)

Maggiori informazioni e documenti relativi la compilazione del passaporto sono presenti al seguente link del sito del Mipaaf: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530>





Fig.1: Diversi formati del passaporto delle piante allegato I parte A 2017/2313.

Il passaporto dovrà comunque riportare le seguenti informazioni

| | |
|---|---|
|  | xxxxx / Plant Passport ¹ |
| | «Passaporto delle piante» in una delle lingue UE |
| A xxxxx ² | A: Denominazione botanica della specie (eventualmente la varietà) o Taxon o il nome dell'oggetto ¹ |
| B XX ³ – xxxxx ⁴ | B: XX ³ è IT, un trattino , xxxxx ⁴ il numero di registrazione al RUP |
| C xxxxx ⁵ | C: xxxxx ⁵ è Sigla della provincia / Nr. progressivo centro aziendale/ codice di tracciabilità aziendale stabilito dall' OP |
| D XX ⁷ o ⁸ | D: XX ⁷ o ⁸ Sigla o nome del paese di origine |


Nella parte alta vicino alla bandiera UE va riportato la dicitura "passaporto delle piante" in una delle lingue della UE seguita da una barra obliqua e la definizione Plant Passport. La bandiera dell'unione nell'angolo superiore sinistro può essere stampata in bianco e nero o a colori.

Alla lettera A andrà riportato: la denominazione botanica della specie o TAXON o il nome dell'oggetto ed eventualmente della varietà (la varietà non è obbligatoria). ¹**Se il passaporto fa riferimento a più prodotti diversi o a specie diverse queste vanno elencate.**

Alla lettera B: va riportata la **sigla del Paese** (IT) in cui l'operatore professionale è registrato, seguito dal **codice ISTAT della Regione** in cui ha sede legale l'azienda. Inoltre va inserito **l'attuale codice di iscrizione** al RUP. La codifica da inserire nel passaporto per coloro che sono già iscritti al RUP sarà comunicata entro il 14 dicembre dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR). Per tutti i nuovi iscritti al RUOP che potranno rilasciare passaporti questo codice: **Es. IT 08 0001**

Alla Lettera C: è riportata la **sigla della provincia** in cui ha sede il centro aziendale (non la sede legale). A seguire il **numero progressivo del centro aziendale** seguito da un **codice di tracciabilità aziendale** che è definito dall'OP.

Es. BO 001 xxxxxxxx

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
|  | Passaporto delle piante | / Plant Passport ¹ |
| A | Crocus Sativus | |
| B | IT 07 0001 | |
| C | GE 01 h501H19 | |
| D | IT | |

Esempio

Alla lettera D : Va riportato il nome del paese terzo/ dei paesi terzi di origine oppure il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO-3166-1-alpha-2. *Il paese di origine o il paese in cui le merci sono state coltivate e dove potrebbero essere state esposte a organismi nocivi regolamentati. Diversi paesi di origine devono essere elencati nel caso in cui le piante sono state coltivate in miscele o prodotte in vari paesi di origine.*

Fig. 2: Esempio di compilazione di un passaporto per una pianta/partita omogenea di Zafferano prodotta in Liguria nella provincia di Genova. Il codice di tracciabilità C si compone della sigla della provincia, il numero progressivo aziendale e dal codice di tracciabilità, qui di fantasia.

Inoltre teniamo a specificare quanto segue (leggere con attenzione!**)**

1. Le nuove disposizioni del passaporto **non vanno ad influenzare l'operatività dell'azienda** in quanto molte delle informazioni richieste per la sua compilazione **sono già disponibili** per i servizi fitosanitari regionali. A questi spetta il compito di aggiornare i codici RUOP e di comunicarli sia all'operatore che agli altri servizi fitosanitari in attesa che si completi il sistema informativo centralizzato in cui confluiranno tutte le informazioni dei servizi regionali.
2. **Sarà invece diretta responsabilità dell'operatore professionale definire il proprio codice di tracciabilità aziendale interno, secondo le modalità che egli riterrà più consone.** Infatti la presenza di quest'ultimo, oltre ad essere obbligatorio, fornisce un **strumento di gestione dei materiali** nei centri aziendali.

3. L'obbligo della tracciabilità definito all'art.69 del Reg. 2031 definisce la responsabilità del OP per quanto riguarda la registrazione dei dati che consentano all'OP di **identificare per ogni unità di vendita di piante, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali che gliel'hanno fornita**. Allo stesso tempo deve poter identificare per ogni unità di vendita gli operatori professionali **a cui è stata fornita. La documentazione va mantenuta per ogni passaporto per tre anni.**
4. **Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante tra le diverse sedi della stessa azienda, qualora esse si trovino nella stessa provincia**

Passaporto per Zone Protette

Sono previsti i formati specifici per il passaporto delle **zone protette** [https://www.florovivaistiitaliani.it/wp-content/uploads/2019/09/Atto-di-esecuzione-2017-2313.it .pdf](https://www.florovivaistiitaliani.it/wp-content/uploads/2019/09/Atto-di-esecuzione-2017-2313.it.pdf)


Nella parte superiore sinistra, così come il passaporto normale, va riportata la dicitura in italiano **di Passaporto delle piante- PZ**.

Subito sotto nella xxx⁹ devono essere riportati i nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi. **I codici sono in via di definizione.**




Passaporto per i materiali certificati

Per il materiale certificato il nuovo passaporto risulta notevolmente più semplice poiché le informazioni da riportare sono le stesse che erano contenute nell'etichetta per il materiale certificato (**Fig 2**). Di seguito riportiamo il modello di etichetta integrata al passaporto che è stata proposta in sede Ministeriale il giorno **28 Ottobre**, a seguito della riunione dei funzionari regionali in merito l'applicazione del regolamento nel vivaismo viticolo. (**Fig 3**). Questo passaporto rappresenta un esempio di come potrà essere compilato e riporta due informazioni aggiuntive (sottolineate in rosso, Numero matricola e riconfezionatore) che per ora rimangono opzionali ma che sono state ritenute comunque molto importanti ai fini del vivaismo viticolo.

 xxxxx / Plant Passport¹

XXXXXXXXXXXXXX

Informazioni necessarie ai fini di un'etichetta ufficiale per le sementi o altri materiali di moltiplicazione, di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio, all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 68/193/CEE del Consiglio, all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE del Consiglio, all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, o l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/90/CE del Consiglio.

 **Passaporto delle Piante /
Plant Passport**

Servizio fitosanitario nazionale
Servizio nazionale di certificazione della vite
Italia - Friuli Venezia Giulia

Norme CE

Genere: VITIS L.

Tipo di materiale:
Categoria:

Varietà
clone

Portinnesto
clone

Quantità:

Lunghezza: (solo per talee portinnesto)

Paese di produzione: ITALIA

Produttore: (RUOP)

Numero di matricola:

Riconfezionatore: (RUOP)

Lotto/Passaporto n. 19 (o 2019) / numero
progressivo

Cod. a barre o QR

Figura 2: Esempio di passaporto dell'allegato 2313/2017

Figura 3: esempio di passaporto per Vitis. Le prossime modifiche verranno apportate nei prossimi aggiornamenti di questo documento

Applicazione

1. Per i materiali **non certificati** si utilizzano i modelli A e B dell'allegato al regolamento 2017/2313.
2. Per i materiali **pre-base, base e certificato** (fruttiferi, vite e sementi) e standard (per la vite), ai sensi delle normative di settore, si utilizzano i **modelli C e D** dell'allegato al regolamento 2017 /2313, in cui il **passaporto è combinato con il cartellino/etichetta di certificazione**.

I passaporti delle piante emessi prima del 14 dicembre 2019 mantengono la loro validità e accompagnano le merci fino al 14 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 2017/2313.

Norma Transitoria per i materiali di moltiplicazione certificati

In particolare per i materiali moltiplicazione certificato è stata prodotta una norma transitoria approvata a Bruxelles che è in corso di pubblicazione che sostanzialmente prevede:

- ✓ il materiale che sarà commercializzato **entro il 14 dicembre** andrà con il formato del vecchio passaporto che **avrà una validità fino al 14 dicembre 2023**
- ✓ per il materiali commercializzato **in seguito al 14 dicembre 2019** e per tutto l'anno successivo (ovvero fino al 14 dicembre 2020) si potrà emettere il **nuovo** formato del passaporto, anche se quest'ultimo non potrà ovviamente garantire l'assenza dei nuovi patogeni ricompresi nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (RNQP_s).

Il periodo transitorio di un anno dunque sarà necessario a **consentire la commercializzazione dei prodotti certificati per i quali non potranno essere condotti i controlli sui nuovi organismi** previsti nella lista degli RNQPs.

Si sottolinea a tal riguardo che contrariamente a quanto anticipato in precedenza il nuovo passaporto dovrà essere emesso al momento più prossimo alla commercializzazione del prodotto (vendita).

Link alla norma transitoria <https://www.florovivaistiitaliani.it/documenti/norma-transitoria-per-i-materiali-di-moltiplicazione-certificati/>

Modalità del passaggio da RUP (Registro Unico dei produttori) al RUOP (Registro Unico degli Operatori Professionali).

Aziende già iscritte al RUP

L'iscrizione al RUOP sarà automatica per gli attuali iscritti al RUP dei Servizi Regionali. Ovvero i servizi fitosanitari regionali saranno tenuti a registrare d'ufficio i nuovi codici e a comunicarli all'OP entro il 14 dicembre 2019. *I nuovi codici per il passaporto, come già riportato in precedenza, dovranno anteporre al codice RUP la sigla IT e il codice ISTAT della Regione in cui l'azienda ha la sede legale.*

A tutti questi OP verrà assegnato un codice di registrazione univoco a livello nazionale composto da
IT codice Istat Regione numero attualmente assegnato

| OP iscritto al RUP | Vecchia codifica | Nuova codifica |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 08/0001 | IT 08 0001 |

Casi particolari

- 1 I centri aziendali che fanno capo ad una stessa sede legale e si trovano nella stessa regione e in regioni diverse sono tenuti a utilizzare **lo stesso codice RUOP assegnato alla sede legale dell'azienda**. Sono sempre i servizi fitosanitari a comunicare il codice che varrà anche per le altre regioni. La comunicazione dovrà avvenire tra i diversi servizi fitosanitari regionali.
- 2 Diversamente da quanto descritto per i casi più comuni, per l'azienda con sede legale in una regione **dove non sono presenti i centri aziendali** è il SFR che dovrà comunicare d'ufficio **e senza produrre una nuova richiesta di iscrizione**, il codice di iscrizione RUOP **ex-novo**. Questo farà riferimento al codice Istat della regione in cui è presente la sede legale e dovrà essere utilizzato tal quale anche nelle altre Regioni in cui sono presenti i centri aziendali.

Nuove iscrizioni al RUOP

Essendo esteso l'utilizzo del passaporto a tutte le piante, gli operatori che dovranno iscriversi al RUOP e rilasciare il passaporto incrementeranno notevolmente. Per poter iscriversi bisogna

1. **Fare domanda di registrazione al SFR competente sul territorio** (articolo 66 del Reg.2031 elenco degli elementi contenuti nella domanda in allegato). Tra

questi : indirizzo dei siti e se del caso, ubicazione degli appezzamenti di terreno utilizzati per svolgere le attività.

Se la domanda contiene tutti gli elementi previsti dall'Articolo 66 il SFR registra L'Operatore professionale senza indugio.

Egli avrà l'Obbligo di aggiornare i propri dati entro il 30 aprile di ogni anno.

Scadenze

- ➔ Dal **14 dicembre** per la movimentazione del prodotto per vendita andrà emesso il nuovo formato del passaporto delle piante. Nessun passaporto è previsto per la movimentazione del prodotto tra i siti di produzione dell'azienda ubicati nella stessa provincia.
- ➔ **I passaporti delle piante emessi prima del 14 dicembre 2019 saranno validi fino al 14 dicembre 2023.**
- ➔ Gli OP già iscritti al RUP che transitano d'ufficio al RUOP possono aggiornare l'eventuale cambio dei dati inseriti alla domanda di registrazione **entro il 14 marzo 2020.**
- ➔ Entro il **30 aprile di ogni anno** invece gli OP avranno l'obbligo di inviare le dichiarazioni relative ai siti di produzione.

Se hai domande, non esitare a contattarci tramite

segreteria@florovivaistiitaliani.it | Sito Web <https://www.florovivaistiitaliani.it>

Maggiori informazioni e documenti relativi la compilazione del passaporto sono presenti al seguente link del sito del Mipaaf:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14530>